RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 63

Coordinamento con gli studi universitari in giurisprudenza

Al fine di attuare il coordinamento tra l'accesso alla professione di avvocato e gli studi universitari in giurisprudenza, il Consiglio nazionale forense e la Conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza e di scienze giuridiche promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra i dipartimenti di giurisprudenza e scienze giuridiche e gli ordini forensi. I consigli dell'ordine degli avvocati possono in ogni caso stipulare convenzioni con le universita' per la disciplina dei rapporti reciproci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	IV — Accesso alla professione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-63-coordinamento-con-gli-studi-universitari-in-giurisprudenza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it